

Relazione Illustrativa

Le novelle contenute nell'articolo 1 del provvedimento recepiscono una serie di modifiche normative, intervenute nel tempo, al testo del D.P.C.M. n. 159 del 2013 recante Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), da ora in poi Regolamento ISEE. Tutte le modifiche apportate a tale regolamento sono state introdotte da leggi ordinarie, che contenevano una apposita clausola di efficacia delle stesse. Era stato previsto, infatti, che nelle more dell'adozione delle modifiche al suddetto regolamento, l'efficacia delle disposizioni normative sarebbe cessata dal giorno successivo a quello di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche al regolamento, in risposta alla primaria esigenza di sistematicità dell'ordinamento. Pur sancendo dei termini per il recepimento delle innovazioni normative nel c.d. Regolamento ISEE, fino ad oggi non si è proceduto ad aggiornare il testo del regolamento. A seguito dell'introduzione della previsione della legge di bilancio 2024 relativa all'esclusione dei titoli di Stato nella determinazione dell'ISEE, è stato dato un definitivo impulso all'aggiornamento del regolamento ISEE.

Esaminando nel dettaglio le modifiche, si osserva come molte siano meramente di drafting in quanto necessarie a coordinare, con rinvii, gli articoli "novellati" con quelli non oggetto di aggiornamento.

Con la novella di cui alla lettera a), si introduce la lettera n-bis, al comma 1 dell'articolo 1 del regolamento ISEE, completando le definizioni ivi contenute, in ragione della nuova tipologia di dichiarazione sostitutiva unica in modalità precompilata introdotta ai sensi dell'articolo 10, commi 1, 2 e 2-bis del d.lgs. n. 147 del 2017. Tale nuova modalità di presentazione, prevista dal 1° luglio 2023 come prioritaria rispetto a quella ordinaria, è stata introdotta al fine di semplificare gli adempimenti ed al contempo di migliorare la fedeltà delle dichiarazioni (cfr. comma 2-bis dell'articolo 10 citato).

La lettera b) interviene sui vari commi dell'articolo 3 che reca la disciplina del nucleo familiare rilevante ai fini ISEE.

Nello specifico, la lettera b), ai numeri 1) e 2), modifica le lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3) del regolamento ISEE adeguando i riferimenti normativi agli articoli del codice di procedura civile in materia di separazione consensuale, novellati dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197. Gli articoli 708 e 711 c.p.c. sono stati, infatti, abrogati dalla suddetta riforma. La disciplina della separazione giudiziale e delle ordinanze temporanee è oggi disciplinata rispettivamente dagli artt. 473-bis.22 e 473-bis.51.

La lettera c) incide, invece sull'articolo 4, che riguarda il calcolo dell'Indicatore della situazione reddituale. Con l'integrazione di cui alla lettera f) si recepisce la previsione di cui all'articolo 2-sexies del d.l. n. 42 del 2016, convertito nella legge n. 89 del 2016 che ha escluso dai redditi rilevanti ai fini ISEE i trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari esenti ai fini IRPEF, percepiti in ragione di una condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell'IRPEF.

In recepimento della medesima previsione normativa di cui all'articolo 2-sexies, i numeri 2) e 3) della lettera c), rispettivamente:

- viene riformulato il comma 4 in quanto ha abrogato le detrazioni e le franchigie di cui alle lettere b), c) e d) del comma 4 dell'articolo 4 del DPCM;
- viene modificato il comma 5 contenente la disciplina della neutralizzazione del trattamento percepito ai fini del mantenimento dello stesso (a modifica del comma 5 dell'art. 4 del DPCM).



La lettera d) aggiorna l'articolo 5 rubricato Indicatore della situazione patrimoniale recependo il disposto degli articoli 10, commi 4 e 6 del D.lgs. n. 147 del 2017 e dell'articolo 1, commi 183-185, della legge n. 213 del 2023.

I numeri 2) e 3) della lettera d) modificano l'anno di riferimento dei patrimoni immobiliari considerati per il calcolo dell'indicatore, puntando al secondo anno precedente per recepire il disposto dell'articolo 10, comma 4 del D.lgs. n. 147 del 2017.

Il numero 4) della lettera d) modifica l'anno di riferimento dei patrimoni mobiliari considerati per il calcolo dell'indicatore, puntando al secondo anno precedente per recepire il disposto dell'articolo 10, comma 4 del d.lgs. n. 147 del 2017.

La disposizione di cui al numero 5) che introduce il comma 4-*bis* all'articolo 5, opportunamente declinato ai fini applicativi in attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 183 a 185 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, laddove escludono ai fini del calcolo dell'Isee, fino al valore complessivo di 50.000 euro, oltre ai titoli di stato, i prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato per la determinazione del patrimonio mobiliare. A quest'ultimo riguardo, la formulazione, che prevede l'esclusione, ai fini del calcolo in questione, "*dei buoni fruttiferi postali, ivi inclusi quelli trasferiti allo Stato, e i libretti di risparmio postale*", tiene conto dei prodotti di raccolta del risparmio destinati al pubblico *retail*, con esclusione, pertanto, (i) di quelli destinati ad investitori istituzionali – che sono da considerarsi prodotti di investimento e non prodotti di raccolta del risparmio – e (ii) di quelli indiretti tramite fondi non posseduti direttamente da uno o più componenti del nucleo familiare cui l'isee si riferisce, il cui ammontare sia coperto (interamente) dalla garanzia dello Stato. Tale necessaria declinazione operativa è volta altresì a consentire un'applicazione coerente e uniforme e a evitare l'insorgere di dubbi interpretativi in ordine alla perimetrazione degli interventi.

L'abrogazione di cui alla lettera e) è necessaria per coordinare il testo con la nuova formulazione dell'articolo 4, comma 4, del regolamento ISEE.

La lettera f) riformula, sostituendolo, l'articolo 9 rubricato «ISEE corrente» la cui disciplina è stata modificata dai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del D.lgs. n. 147 del 2017: è stato innalzato il periodo di validità a sei mesi ed ampliate le fattispecie in cui può essere richiesto; è stato altresì esteso l'ambito di applicazione dello strumento anche alle variazioni dell'indicatore della situazione patrimoniale. Tale ultima disciplina è stata attuata dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 5 luglio 2021 cui si rinvia anche per la disciplina dei controlli.

La lettera g) aggiorna l'articolo 10 rubricato «Dichiarazione Sostitutiva Unica» recependo le previsioni di cui all'articolo 10, commi da 1 a 4, del d.lgs. n. 147 del 2017, prevedendo che il periodo di validità della DSU decorre dal momento di presentazione della stessa fino al 31 dicembre. Inoltre, introduce il comma 6-bis all'articolo 10, che disciplina la DSU precompilata rinviando al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 9 agosto 2019 attuativo dell'articolo 10 del decreto legislativo del 15 settembre 2017, n. 147. Le abrogazioni ivi contenute sono state previste per coordinare l'articolo 10 con le altre norme modificate a seguito dell'aggiornamento.

La lettera h) abroga i primi due commi dell'articolo 13 del regolamento ISEE in quanto l'assegno al nucleo familiari con almeno tre figli è stato abrogato dall'introduzione dell'Assegno Unico e Universale. Inoltre, aggiorna il valore della soglia ISEE per l'accesso all'assegno di maternità dei Comuni di cui all'articolo 74 della legge 26 marzo 2001, n. 151, con quella definita per il 2024 tramite



il Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per le politiche della Famiglia, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2024.

La lettera i) modifica l'articolo 14 prevedendo una disciplina transitoria di validità delle attestazioni ISEE già rilasciate che restano valide ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate fino alla naturale scadenza ferma restando la facoltà di richiedere una nuova attestazione ISEE calcolata secondo le modalità di cui al presente decreto.

La lettera l) introduce nell'allegato 1 al regolamento ISEE, relativo alla scala di equivalenza ISEE, la lett. d) concernente la maggiorazione dello 0,5 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente, come prevista dall'articolo 2-sexies del D.L. n. 42 del 2016.

Sul provvedimento è stata inviata al DAGL la richiesta di esenzione dall'AIR, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169.

Relazione tecnica

Le disposizioni contenute nell'articolo 1 sono volte a dare attuazione alle diverse norme contenute in disposizioni legislative adottate nel corso degli anni:

- articolo 2-sexies del decreto-legge n. 42 del 2016, convertito dalla legge n. 89 del 2016;
- articolo 10 del d.lgs. n. 147 del 2017;
- l'articolo 1, commi 183-185, della legge n. 213 del 2023.

Le disposizioni introdotte nello schema di regolamento sono, pertanto, già in vigore e sono state attuate con successivi Decreti Ministeriali (9 agosto 2019 in materia di DSU precompilata e 5 luglio 2021 in tema di modalità estensive dell'ISEE corrente). Per tale motivo dall'introduzione delle stesse non derivano, dunque, nuovi o maggiori oneri in quanto la copertura degli stessi è indicata nelle diverse norme primarie.

In particolare, la modifica di cui alla lettera d) numero 5), che introduce il comma 4-bis all'articolo 5 del regolamento ISEE disposizione, è volta a dare attuazione alle norme di cui ai commi da 183 a 185 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 nei termini già illustrati nella relazione illustrativa. Tali previsioni producono l'effetto di far diminuire il valore dell'Isee con conseguenze in termini di maggiori spese per prestazioni legate alla prova dei mezzi misurata attraverso l'ISEE, il cui accesso o entità sia regolato attraverso soglie prefissate.

La maggior parte delle prestazioni legate alla prova dei mezzi prevedono livelli di Isee decisamente contenuti e tali da considerare trascurabile l'effetto di riduzione dell'Isee per effetto dell'esclusione dei titoli di stato dal patrimonio. In tali casi l'effetto in termini di finanza pubblica è da considerarsi trascurabile. Diversamente, per l'assegno unico, considerata l'universalità della prestazione e la granularità delle classi di Isee cui corrispondono livelli di prestazioni diverse, si determinano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica. Dagli archivi amministrativi si rileva che l'effetto dell'esclusione dal patrimonio di tali investimenti ha un peso irrilevante per valori di Isee bassi, che cresce al crescere dell'Isee; tuttavia, il peso stimato risulta contenuto e mediamente quasi dello 0,7% con incidenza in media sull'importo della prestazione dello 0,23%. Si determina quindi una maggior spesa per la prestazione pari a circa 44 milioni di euro annui, in relazione alla quale è stato incrementato, in sede di legge n. 213/2023 (legge di bilancio 2024) lo stanziamento di cui all'articolo



6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230. Tale incremento di stanziamento ha trovato copertura finanziaria nell'ambito della medesima legge n. 213/2023 (legge di bilancio 2024).

Con riguardo all'intervento in esame va inoltre rilevato che, in assenza di una revisione verso il basso delle soglie ISEE di accesso alle singole prestazioni, le summenzionate disposizioni comportano maggiori oneri anche in relazione alle altre e differenti prestazioni agevolate erogate dai diversi livelli di governo, laddove il richiamato comma 185 dell'articolo 1, legge n. 213 del 2023 stanziava nuove risorse limitatamente alla prestazione dell'Assegno unico e universale per figli a carico.

A tal fine, si rileva che l'articolo 14, comma 2 del Regolamento ISEE demanda agli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate l'emanazione, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento di approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione, degli atti anche normativi necessari alla erogazione delle prestazioni sulla base dell'indicatore calcolato secondo le modalità di cui al presente decreto, inclusa quindi la definizione di nuove soglie ISEE, individuate nel rispetto degli equilibri di bilancio.

Ne consegue, pertanto, che dalle complessive modifiche in esame non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 2 esplicita la specifica clausola di invarianza finanziaria la cui effettività discende da quanto sopra esposto.



ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)

Provvedimento: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, recante “*Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)*”.

Amministrazione proponente: Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Referente ATN: Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

L'intervento normativo in esame è finalizzato a recepire nell'ambito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante “*Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)*”, una serie di modifiche normative apportate - nel corso degli ultimi anni e mediante alcune disposizioni contenute in leggi ordinarie - alla disciplina in materia di ISEE originariamente contenuta nel suddetto decreto.

Le modifiche apportate al regolamento appena citato sono state introdotte, infatti, attraverso una serie di disposizioni di legge, che contenevano un'apposita clausola di efficacia, secondo la quale la norma modificativa sarebbe rimasta vigente sino al giorno successivo all'entrata in vigore delle corrispondenti modifiche al D.P.C.M. n. 159 del 2013.

L'esigenza di procedere ad una modifica organica e puntuale del prefato regolamento è divenuta ancora più urgente a seguito dell'introduzione, nella legge 30 dicembre 2023, n. 213, articolo 1, commi 183-185, (c.d. legge di bilancio 2024), della previsione dell'esclusione dei titoli di Stato nella determinazione dell'ISEE.

Il comma 183, articolo 1, della legge di bilancio 2024, in particolare, ha previsto che nella determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) vengano esclusi i titoli di Stato di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico di cui al D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, oltre che i prodotti finanziari di raccolta di risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato, fino al valore complessivo di 50.000 euro.

Ma circostanza ancora più rilevante, ai fini dell'analisi dell'intervento normativo in esame, al successivo comma 184 è stato previsto che l'attuazione della disposizione di esclusione dei titoli di Stato dall'ISEE debba avvenire mediante aggiornamento del D.P.C.M 5 dicembre 2013, n. 159, regolamento di revisione dell'Indicatore, previsto dall'articolo 5 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), cd. “Salva Italia”.

Il decreto in esame, che si compone di soli due articoli, ha, pertanto, la finalità di riordinare la normativa e di accogliere e ricomporre nuovamente la disciplina dell'ISEE nel testo regolamentare adottato nel 2013 e attualmente vigente in materia.

Il provvedimento recepisce, oltre alle disposizioni contenute nella c.d. legge di bilancio 2024, le modifiche introdotte con l'intervento normativo del 2016 in materia di determinazione del calcolo dell'ISEE, gli ulteriori aggiornamenti relativi all'anno di riferimento dei patrimoni immobiliari e mobiliari considerati per il calcolo dell'Indicatore della situazione patrimoniale, la disciplina dell'ISEE corrente, nonché quella relativa alla Dichiarazione Sostitutiva Unica.

L'intervento si pone, pertanto, in linea con il programma di governo e, in particolare, con gli interventi programmati sia nell'ambito delle politiche per il sostegno alla famiglia e alla natalità che, in quello della semplificazione normativa. Come sin qui evidenziato, infatti, l'intervento normativo in esame vuole dare attuazione  rendere organiche misure più favorevoli ai cittadini  nella determinazione

dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), mediante il riassetto della normativa di settore e riconducendo nuovamente la disciplina dell'ISEE nel testo regolamentare adottato nel 2013.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il quadro normativo nel quale si inseriscono le disposizioni del decreto, è costituito dalle seguenti disposizioni:

- decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che all'articolo 5 ha previsto che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, venissero rivisti le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'ISEE. Più nello specifico, la disposizione appena richiamata ha previsto una riforma strutturale dell'ISEE per rendere più corretta la misurazione della condizione economica delle famiglie, e quindi migliorare l'equità nell'accesso alle prestazioni. La norma ha indicato i criteri di revisione dell'indicatore per migliorare la selettività dell'indicatore; valorizzare maggiormente la componente patrimoniale; introdurre una nozione di "reddito disponibile", includendo anche le somme esenti da imposta; considerare i carichi familiari (famiglie con minorenni e con persone con disabilità); differenziare l'indicatore per diverse prestazioni (minorenni, università, sociosanitarie) e rafforzare il sistema dei controlli;
- decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che all'articolo 23, comma 12-bis, disciplina l'abrogazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, nonché del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 1999, n. 221, a far data dai 30 giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, attuative del presente decreto, e all'articolo 23, comma 12-ter, prevede che le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e del comma 2, dell'articolo 11, del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, siano altresì utilizzate ai fini della semplificazione degli adempimenti dei cittadini in merito alla compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica, nonché in sede di controllo sulla veridicità dei dati dichiarati nella medesima dichiarazione;
- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante “*Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'ISEE*”, adottato in attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante “*Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, che all'articolo 2-sexies apporta modifiche al calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare che ha tra i suoi componenti persone



con disabilità o non autosufficienti nelle more dell'adozione delle opportune modifiche regolamentari alla normativa vigente;

- decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante “*Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà*”, che all'articolo 10 disciplina l'ISEE precompilato e l'aggiornamento della situazione economica;
- decreto-legge n. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita, convertito con legge n. 58/2019), che all'articolo 4-*sexies* interviene sull'articolo 10 del decreto legislativo n.147/2017, modificando la durata e validità della DSU e conseguentemente dell'ISEE, stabilendo, in particolare, che dal 1° gennaio 2020, la DSU ha validità che decorre dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre.
- decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, recante “*Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico*”, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46, che, all'articolo 10, comma 2, ha disposto l'abrogazione dell'articolo 65 della legge n. 448 del 1998 in materia di Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
- legge 30 dicembre 2023, n. 213, articolo 1, commi da 183 a 185, i quali sono diretti ad escludere dal calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), fino al valore complessivo di 50.000 euro, i titoli di Stato e alcuni prodotti finanziari di raccolta del risparmio, stabilendo l'aggiornamento del Regolamento in materia di revisione dell'Indicatore ai fini della richiesta di prestazioni sociali agevolate.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il Regolamento in esame, fonte di natura secondaria, incide sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante “*Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)*”, anch'esso fonte di natura secondaria.

In particolare:

- ✓ All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera n) è aggiunta la lettera n- *bis*), recante la definizione di «*DSU precompilata*». L'introduzione della nuova definizione si rende necessaria al fine di aggiornare la disciplina oggetto di modifica alla nuova modalità di presentazione dell'ISEE, prevista dal 1° luglio 2023 come prioritaria rispetto a quella ordinaria, e introdotta al fine di semplificare gli adempimenti ed al contempo di migliorare la fedeltà delle dichiarazioni;
- ✓ All'articolo 3, comma 3, alla lettera a), le parole “711” sono sostituite con le parole “473-*bis.51*” e alla lettera b) le parole “708” sono sostituite con le parole “473-*bis.22*”. La modifica si è resa necessaria per adeguare i riferimenti normativi agli articoli del codice di procedura civile in materia di separazione consensuale, novellati dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. “Riforma Cartabia”), come modificato dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197. Gli articoli 708 e 711 c.p.c. sono stati, infatti, abrogati dalla suddetta riforma;
- ✓ All'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:
 - al comma 2, lettera f), dopo le parole «*laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a)*» sono aggiunte le seguenti: «, *esclusi i trattamenti percepiti in ragione*



della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell'IRPEF»;

- il comma 4 è sostituito dal seguente: «Dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo, come determinata ai sensi dei commi precedenti, si sottrae, fino a concorrenza, nel caso in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, il valore del canone annuo previsto nel contratto di locazione, del quale sono dichiarati gli estremi di registrazione, per un ammontare massimo, fino a concorrenza, di 7.000 euro, incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. La detrazione di cui al presente comma è alternativa a quella per i nuclei residenti in abitazione di proprietà, di cui all'articolo 5, comma 2.»;

- al comma 5, le parole «l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario nell'anno precedente la presentazione della DSU rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza» sono sostituite dalle seguenti: «l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario eventualmente valorizzato nell'ISEE medesimo, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza».

Le modifiche recepiscono la previsione di cui all'articolo 2-sexies del decreto-legge n. 42 del 2016, convertito dalla legge n. 89 del 2016, che ha escluso dai redditi rilevanti ai fini ISEE i trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari esenti ai fini IRPEF, percepiti in ragione di una condizione di disabilità.

✓ all'articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 1, dopo le parole «nonché del patrimonio mobiliare di cui al comma 4» sono aggiunte le seguenti: «,fermo restando quanto previsto dal comma 4-bis»;

- al comma 2, al primo e al secondo periodo, le parole «dell'anno precedente» sono sostituite dalle seguenti: «del secondo anno precedente»;

- al comma 3, le parole «dell'anno precedente» sono sostituite dalle seguenti: «del secondo anno precedente»;

- al comma 4, primo periodo, dopo le parole «Il patrimonio mobiliare è costituito» sono aggiunte le seguenti: «, tenuto conto di quanto previsto dal comma 4-bis,» e le parole «dell'anno precedente» sono sostituite dalle seguenti: «del secondo anno precedente»;

- dopo il comma 4, è aggiunto il comma «4-bis. Dal patrimonio mobiliare di cui al comma 4 sono esclusi i titoli di Stato di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, i buoni fruttiferi postali, ivi inclusi quelli trasferiti allo Stato, e i libretti di risparmio postale, nel limite complessivo di 50.000 euro.».

Le modifiche recepiscono il disposto degli articoli 10, commi 4 e 6 del D.lgs. n. 147 del 2017 e dell'articolo 1, commi 183-185, della legge n. 213 del 2023;

✓ All'articolo 6, comma 3, la lettera a) è soppressa al fine di coordinare il testo con la nuova formulazione dell'articolo 4, comma 4, del regolamento ISEE;

✓ L'articolo 9 è integralmente sostituito in quanto la disciplina è stata modificata dai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del D.lgs. n. 147 del 2017;

✓ All'articolo 10 sono apportate le seguenti modifiche:



- al comma 1, le parole «*fino al 15 gennaio dell'anno successivo*» sono sostituite dalle seguenti: «*fino al successivo 31 dicembre*»;
- dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: «*6-bis. La presentazione della DSU da parte del cittadino avviene prioritariamente in modalità precompilata, secondo le modalità di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 9 agosto 2019 attuativo dell'articolo 10 del decreto legislativo del 15 settembre 2017, n. 147, ferma restando la possibilità di presentare la DSU nella modalità ordinaria.*»;
- al comma 7, lettera i) le parole «, *lettera a)*» sono soppresse;
- al comma 7, la lettera l) è soppressa.

La disposizione viene aggiornata al fine di recepire le previsioni di cui all'articolo 10, commi da 1 a 4, del d.lgs. n. 147 del 2017. Inoltre, in merito alla disciplina della DSU precompilata, viene effettuato un rinvio al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 9 agosto 2019 attuativo dello stesso articolo 10 del d.lgs. n. 147 del 2017.

✓ all'articolo 13 sono apportate le seguenti modifiche:

- i commi 1 e 2 sono soppressi;
- al comma 3, le parole «*dalla data di cui all'articolo 14, comma 1, è concesso alle donne con ISEE inferiore alla soglia di 16.737 euro, da rivalutarsi sulla base della variazione nel 2013 dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati*» sono sostituite dalle seguenti: «*dal 1° gennaio 2024 è concesso alle donne con ISEE inferiore alla soglia di 20.221,13*».

La disposizione è stata novellata con la soppressione dei primi due commi in quanto l'assegno al nucleo familiare con almeno tre figli è stato abrogato dall'introduzione dell'Assegno Unico e Universale. Inoltre, è aggiornato il valore della soglia ISEE per l'accesso all'assegno di maternità dei Comuni di cui all'articolo 74 della legge 26 marzo 2001, n. 151, con quella definita per il 2024 tramite il Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della Famiglia, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2024.

✓ All'articolo 14 sono apportate le seguenti modifiche, al fine di prevedere una disciplina transitoria di validità delle attestazioni ISEE già rilasciate:

- al comma 1 le parole «*alla data del primo periodo, presentate sulla base del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, e dei relativi decreti attuativi, non sono più utilizzabili ai fini della richiesta di nuove prestazioni.*» sono sostituite dalle seguenti: «*restano valide ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate fino alla naturale scadenza ferma restando la facoltà di richiedere una nuova attestazione ISEE calcolata secondo le modalità di cui al presente decreto.*»;
- il comma 3 è soppresso;

✓ All'Allegato 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: «*d) 0,5 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente.*».

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Non vi sono incompatibilità con l'ordinamento costituzionale, risultando l'intervento in esame, in relazione agli obiettivi perseguiti, pienamente aderente ai principi ivi contenuti, nonché al riparto delle competenze normative e amministrative tra Stato e Regioni (articoli 117 e 118, della Costituzione).



5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Secondo l'unanime e ormai consolidato orientamento della Corte Costituzionale, la normativa ISEE rientra nell'ambito delle materie di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera m), in quanto tale normativa determina concretamente il livello di accesso alle prestazioni sociali ritenute essenziali. Tale disciplina incide, infatti, nella identificazione degli standard strutturali e qualitativi delle prestazioni da garantire agli aventi diritto su tutto il territorio nazionale, non potendo che rappresentare una materia di generale competenza statale (si vedano in tal senso Sent. Corte Costituzionale n. 297/2012 e, più recentemente, la Sent. Corte Costituzionale n. 91/2020).

La stessa Corte ha, tuttavia, precisato che *“la determinazione dell'ISEE, delle tipologie di prestazioni agevolate, delle soglie reddituali di accesso alle prestazioni e, quindi, dei LIVEAS incide in modo significativo sulla competenza residuale regionale in materia di ‘servizi sociali’ e, almeno potenzialmente, sulle finanze della Regione, che sopporta l'onere economico di tali servizi”* e che, pertanto, nella determinazione degli stessi deve essere garantita una partecipazione da parte delle Regioni.

Nel caso di specie tale coinvolgimento viene garantito attraverso il raggiungimento dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28.

L'intervento appare, pertanto, pienamente compatibile con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall' articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

L'intervento normativo è conforme ai principi previsti dall'articolo 118 della Costituzione. Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

L'intervento normativo, fonte secondaria, non contiene rilegificazione di norme delegificate né utilizza strumenti di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza dei progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non sussistono, allo stato, progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Il provvedimento non contrasta con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza, né risultano pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*



Non vi sono incompatibilità con l'ordinamento comunitario, risultando l'intervento in esame, in relazione agli obiettivi perseguiti, pienamente aderente ai principi ivi contenuti.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Non vi sono incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Il provvedimento non contrasta con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza, né risultano pendenti giudizi sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Il provvedimento non contrasta con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza, né risultano pendenti giudizi sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non risultano indicazioni al riguardo.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

All'articolo 1, al comma 1, dopo la lettera n) è aggiunto la seguente: “n- bis) «DSU precompilata»: Dichiarazione Sostitutiva Unica resa disponibile al dichiarante ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo del 15 settembre 2017, n. 147 finalizzata al rilascio dell'ISEE”.

L'introduzione della nuova definizione si rende necessaria al fine di aggiornare la disciplina oggetto di modifica alla nuova modalità di presentazione, prevista dal 1° luglio 2023 come prioritaria rispetto a quella ordinaria, e introdotta al fine di semplificare gli adempimenti ed al contempo di migliorare la fedeltà delle dichiarazioni.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

Da un'analisi delle previsioni contenute nel progetto risulta la correttezza dei riferimenti normativi in esso contenuti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per aggiornare e coordinare le disposizioni vigenti all'interno del testo di Regolamento n. 159 del 2013, armonizzato con la normativa



attualmente in vigore in materi di ISEE, come è stato puntualmente evidenziato nella Parte I, Punto n. 3 della presente relazione e a cui si fa espresso rinvio.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Le modifiche e le abrogazioni di norme vigenti sono tutte esplicitate nel testo dello schema del provvedimento. Non risultano, pertanto, effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non risultano disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi, né alcuna reviviscenza di norme precedentemente abrogate o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risulta alcuna delega aperta sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non è prevista l'adozione di alcun successivo provvedimento attuativo.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non è stato necessario acquisire o commissionare elaborazioni statistiche in relazione alla materia oggetto di regolazione.



6.3-16.3 | 2024 | 14



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Ufficio Legislativo

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli affari giuridici e
legislativi

E p.c.

All'Ufficio di Gabinetto

Oggetto: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, recante "Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)".

Con riferimento allo schema di decreto in oggetto, si richiede l'esenzione dall'AIR ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2017, n. 169, per le motivazioni di seguito riportate. Il provvedimento in oggetto è finalizzato a recepire nel testo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante "il Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)", una serie di modifiche normative intervenute nel corso degli ultimi anni e introdotte attraverso una serie di disposizioni di leggi ordinarie.

Il presente schema di decreto, che si compone di soli due articoli, ha la finalità di riordinare la normativa e di accogliere e ricomporre nuovamente la disciplina dell'ISEE nel testo regolamentare adottato nel 2013 e attualmente vigente in materia.

Le disposizioni contenute nell'articolo 1 sono volte ad aggiornare il testo del decreto n. 159 del 2013 con le diverse norme contenute nelle seguenti disposizioni normative, adottate nel corso degli anni:

- l'articolo 2-sexies del decreto-legge n. 42 del 2016, convertito dalla legge n. 89 del 2016;
- l'articolo 10 del d.lgs. n. 147 del 2017;
- il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 5 luglio 2021;
- l'articolo 1, commi 183-185, della legge n. 213 del 2023.

In particolare, con il provvedimento in esame si recepisce, relativamente al calcolo dell'Indicatore della situazione reddituale, l'intervento normativo del 2016, che esclude dai redditi rilevanti ai fini ISEE i trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari esenti ai fini IRPEF, percepiti in ragione di una condizione di disabilità.

Gli ulteriori aggiornamenti, relativi all'anno di riferimento dei patrimoni immobiliari e mobiliari considerati per il calcolo dell'Indicatore della situazione patrimoniale, alla disciplina dell'ISEE corrente, nonché a quella relativa alla Dichiarazione Sostitutiva Unica, sono necessari al fine di coordinare le disposizioni del regolamento con specifici interventi normativi in materia.

L'articolo 2 contiene la previsione che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Dunque, la portata innovativa del provvedimento in esame è circoscritta all'aggiornamento del regolamento vigente in materia di ISEE, attraverso l'inserimento nel testo originale di norme vigenti in materia e di aggiornamenti nei richiami normativi. Lo schema di decreto in oggetto non determina, infatti, impatti differenziali rispetto a quelli derivanti dalle norme in materia di ISEE già vigenti. Inoltre, la platea dei destinatari dell'intervento è sostanzialmente la stessa rispetto a quella relativa alle norme che hanno già introdotto le disposizioni meramente riprodotte nel testo dello schema di regolamento.

Ne consegue che l'impatto del decreto è limitato all'aggiornamento normativo, non ha incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato e non determina oneri a carico della finanza pubblica, né costi di adeguamento.

Pertanto, si chiede l'esenzione dall'AIR ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del DPCM n. 169 del 2017.

VISTO

DI Capo DAGL

Il Capo dell'Ufficio Legislativo
Avvocato Giuseppe Zuccaro

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Ufficio Legislativo



Camera dei Deputati ARRIVO 18 novembre 2024 Prot: 2024/0001950/TN

Via Vittorio Veneto, 56 - 00187 - Roma

Tel.: +39.0648161753

Fax: +39.0648161476

Mail: ufficiolegis@lavoro.gov.it

Mail: ufficiolegislativo@lavoro.gov.it